

REGOLAMENTO COMUNALE PER LE CONSULTE DI FRAZIONE E DEL CAPOLUOGO

Art. 1 Istituzione delle Consulte

In applicazione dei principi del decentramento e per incoraggiare la partecipazione dei cittadini al governo della comunità, per favorire lo sviluppo della società secondo i dettami della Costituzione, nonché per arricchire i contenuti fondamentali delle autonomie locali, sono istituite le Consulte di frazione e del capoluogo.

Art. 2 Funzioni della Consulta

1. La Consulta è un organismo di partecipazione all'azione amministrativa, con funzioni di iniziativa, consultiva e di vigilanza e svolge i compiti di cui al successivo art. 12.

Art. 3 Delimitazione territoriale delle Consulte

1. Ai fini del presente Regolamento, il Territorio Comunale di Marano sul Panaro è ripartito in n. 5 aree: Marano sul Panaro – Capoluogo, Ospitaletto (che comprende anche Rodiano e Danzano), Casona, Festà e Villabianca. Per ciascuna di esse viene costituita una consulta.

Art. 4 Requisiti per la nomina a componente delle Consulte Frazionali

1. Sono nominabili membri delle Consulte frazionali i cittadini elettori del Comune di Marano sul Panaro, residenti in una delle aree, che ne facciano richiesta.

Non possono far parte delle Consulte frazionali:

- i Consiglieri Comunali;
- i Consiglieri Provinciali e Regionali;
- gli Assessori Comunali
- i Dipendenti Comunali;
- coloro che non hanno i requisiti per l'elezione a Consigliere Comunale.

2. La funzione di Componente la Consulta è gratuita.

Art. 5 Organo competente alla nomina delle consulte

1. I componenti delle consulte vengono nominati dal Sindaco e sono scelti tra i cittadini che abbiano inoltrato domanda di iscrizione all'albo, tenuto presso l'Ufficio Segreteria.

2. Le proposte di nomina vengono formulate dalla Commissione Consiliare appositamente nominata e composta da Sindaco, dall'Assessore competente, Capigruppo e 2 consiglieri comunali (1 di maggioranza e 1 di minoranza). Alle sedute della Commissione partecipa il Segretario Comunale con funzioni di segretario verbalizzante.

Art. 6 Modalità per la nomina delle consulte

1. Allo scopo di dare idonea pubblicità alla nomina delle Consulte di cui al presente regolamento, la Giunta Comunale provvederà di norma entro 60 giorni dal proprio insediamento, ad approvare un apposito avviso contenente:

- la data, le modalità, il termine ed i requisiti per la presentazione della richiesta per la nomina a Componente della Consulta da parte dei singoli cittadini da inserire nell'albo di cui all'art. 5.

2. Il predetto avviso verrà affisso per 30 gg. all'Albo Pretorio del Comune, sul proprio sito e sulle principali Vie e Piazze delle frazioni.

3. Esaurito il termine per la presentazione della richiesta per la nomina a membro della Consulta, l'ufficio competente provvederà al controllo inerente la regolarità di tale richiesta. Effettuata tale verifica l'ufficio provvederà a compilare una lista nominativa per ciascuna delle cinque aree.

4. Le liste di cui al punto precedente verranno inoltrate alla Commissione di cui al precedente art. 5 per gli adempimenti di competenza. Questa provvederà all'adozione di criteri idonei a garantire un adeguato livello di rappresentatività amministrativa e proporrà la nomina delle consulte nel numero di:

- 6 Villabianca
- 6 Casona
- 6 Festà
- 6 Ospitaletto
- 10 Marano sul Panaro - Capoluogo

5. Il Sindaco provvederà alla nomina e comunicherà la composizione delle Consulte al Consiglio Comunale nella prima seduta utile.

6. Qualora le candidature siano in numero minore a quelle previste per la composizione della consulta, questa può essere nominata purchè in numero non inferiore alla metà dei componenti previsti, fatta salva la riapertura del bando, per l'eventuale integrazione.

Art. 7 Durata

1. Le Consulte entrano in carica all'atto della nomina da parte del Sindaco e restano in carica per tutta la durata del Consiglio Comunale; espletano le loro funzioni fino al giorno precedente l'affissione del manifesto di convocazione dei Comizi elettorali per il rinnovo del Consiglio stesso.

Art. 8 Decadenze e dimissioni

1. I componenti delle Consulte decadono dalla carica con la perdita dei requisiti prescritti per la nomina a Componente delle Consulte e per assenza ingiustificata a n. 3 sedute consecutive, nonché per dimissioni.

2. In tali casi la Commissione di cui all' art. 5 del presente regolamento provvederà a proporre la sostituzione al Sindaco, con le stesse modalità e criteri adottati per la nomina.

Art. 9 Presidente - Vice presidente - Segretario

1. Le Consulte sono presiedute da un Presidente eletto dai Componenti della Consulta nella 1ª seduta, convocata dal Sindaco o suo delegato.

L'elezione del Presidente viene fatta a maggioranza assoluta nella 1ª seduta ed a maggioranza semplice nella seduta successiva.

2. Il Presidente nomina all'interno dei Componenti la Consulta un Vice Presidente.

3. La Consulta, elegge, nella prima seduta, un segretario, scegliendolo tra i suoi componenti, il quale provvede alla redazione dei verbali che vengono trasmessi al Sindaco previa sottoscrizione da parte del Presidente e del Segretario stesso. I verbali sono raccolti dalla Segreteria Comunale e tenuti a disposizione di chiunque abbia interesse a conoscerne i contenuti.

Art. 10 Convocazione

1. La Consulta è convocata dal Presidente o dalla maggioranza dei suoi componenti, almeno una volta all'anno, con appositi avvisi scritti da recapitare a domicilio di ciascun componente (anche via mail) almeno cinque giorni prima della riunione ed in caso d'urgenza almeno 24 ore prima, avvalendosi della collaborazione degli uffici comunali.
2. L'elenco degli argomenti da trattare è disposto dal Presidente ed ogni componente potrà inserire proprie proposte.
3. Copia dell'ordine del giorno verrà inviata per conoscenza al Sindaco, alla Giunta Comunale e ai Capigruppo consiliari.
4. L'Amministrazione Comunale assicura ad ogni frazione e/o località, una sala pubblica nella quale riunirsi e l'attrezzatura necessaria.
5. Alle sedute della Consulta può partecipare l'Assessore al decentramento per garantirne il corretto funzionamento.
6. Alle sedute della Consulta potranno partecipare il Sindaco e gli Assessori competenti per materia.

Art. 11 Validità delle sedute

1. Le sedute della consulta sono pubbliche.
2. Le sedute sono valide quando è presente la maggioranza dei componenti.
3. La riunione è presieduta dal Presidente ed in caso di suo impedimento dal Vice Presidente.
4. Le proposte inserite all'ordine del giorno sono approvate con la Maggioranza dei Componenti.

Art. 12 Compiti delle Consulte

1. Le Consulte, hanno lo scopo di stimolare la più ampia partecipazione dei cittadini alla vita sociopolitica ed economica di Marano sul Panaro. Sono organismi con funzioni di iniziativa, consultive, di coordinamento e di vigilanza con facoltà di formare e presentare istanze, petizioni e proposte, da sottoporre all'Amministrazione Comunale, atte a tutelare gli interessi collettivi della Comunità residente nell'ambito territoriale.
2. La Consulta è uno strumento democratico che garantisce la partecipazione dei cittadini alla vita pubblica.
3. In attuazione dei loro poteri consultivi e di proposta spettano, in particolare, alle Consulte:
 - a) l'espressione di pareri e proposte in fase di elaborazione del bilancio comunale;
 - b) la partecipazione con proprie proposte ed iniziative alla formazione dei piani urbanistici e di sviluppo nei vari settori;
 - c) l'espressione di pareri e proposte in ordine alle gestione dei beni e dei servizi sanitari, assistenziali, culturali, scolastici, sportivi, ricreativi o di ogni altro ordine che interessi l'area di riferimento;
 - d) la convocazione di assemblee per la pubblica discussione di temi che interessino l'area di riferimento;
 - e) la formulazione di proposte per la soluzione dei problemi amministrativi interessanti l'area di riferimento;
 - f) l'espressione di pareri, su propria iniziativa o su proposta dell'Amministrazione, sulle materie di competenza comunale;
 - g) la proposizione e promozione di studi, convegni ed indagini su problemi particolari;
 - h) la richiesta di essere invitate al Consiglio Comunale per presentare relazioni ed interventi.La Consulta, inoltre, può:
 - a) far giungere ordini del giorno, petizioni, proposte ad ogni ente od organismo su qualsiasi argomento;
 - b) presentare interrogazioni, petizioni e proposte;

- c) invitare alle sue sedute rappresentanti del Comune, dell'Unione Terre di Castelli, della Provincia e di altri enti perché riferiscano su specifici problemi;
 - d) servirsi degli organi di informazione dei vari enti per pubblicare proposte, osservazioni e documenti.
4. Le proposte delle consulte, presentate all'Ufficio Protocollo dell'ente, vengono inoltrate tempestivamente al Sindaco, all'Assessore al decentramento per l'esame in Giunta Comunale.
 5. Le Consulte, per l'esercizio delle loro attività, possono avvalersi della collaborazione della struttura comunale (Ufficio Segreteria-Affari Generali).
 6. Le proposte presentate direttamente alla seduta della Consulta, saranno discusse e deliberate nella seduta successiva.

Art. 13 Spese di funzionamento delle Consulte

1. Le spese per il funzionamento delle Consulte sono a carico del Bilancio Comunale.

Art. 14 Norme finali e transitorie

1. In sede di prima applicazione del presente regolamento l'avviso di cui all'art. 6 verrà pubblicato entro 60 giorni dall'approvazione del regolamento stesso.